

Rapporto sulla mozione

***Collochiamo gli impianti di telefonia mobile  
nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione***

6 dicembre 2015

**Premessa**

In data 30.09.2015 i consiglieri comunali Tiziano Calderari, Nicola Rezzonico, Giovanni Poloni, Samuele Cavadini, Marcella Bianchi, Ricardo Pereira Mestre, Vincenzo Crimaldi, a nome del gruppo PLR, hanno presentato la mozione *Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione*, che è stata demandata alla Commissione della Pianificazione.

La Commissione ha sentito il primo firmatario, Tiziano Calderari, in data 5 novembre 2015. In data 30 novembre il Municipio ha licenziato il *Rapporto preliminare*, di cui si dirà di seguito.

**La mozione**

La mozione si ispira alle modifiche legislative cantonali intervenute nel corso del 2015, segnatamente per quanto riguarda la modifica del Regolamento di applicazione della Legge sullo sviluppo territoriale, articoli 30 e 117. Essa prende spunto anche da documenti elaborati dalla Confederazione e dal Cantone Ticino, in particolare: "Telefonia mobile: Guida per comuni e Città" e "**Linee guida cantonali. Antenne per la telefonia mobile. Nuovo disciplinamento (maggio 2015)**". Infine, si rifà altresì alla pratica esistente in Comuni della Svizzera interna che si ispirano alle raccomandazioni federali.

Scopo della mozione è di *«consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Essa non vuole quindi condurre al divieto di posare le antenne, ma alla loro approvazione in ubicazioni scelte secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti nelle ubicazioni percepite come meno sensibili per la popolazione»*.

In particolare i mozionanti chiedono:

*«1) accogliere la mozione nel principio;*

*2) inserire nel piano regolatore norme per condizionare la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 RLst;*

*3) non più concedere permessi di costruzione di tali antenne fintanto che le citate norme non siano entrate in vigore e sostenere opposizioni e ricorsi contro antenne ubicate nelle zone sensibili secondo il principio della disposizione transitoria»*.

A proposito del punto tre del petitum è stato chiesto al primo firmatario Calderari, durante la seduta del 5 novembre, di precisarne il contenuto poiché per la Commissione così come formulato può essere difficilmente accolto. Il rappresentante dei mozionanti ha precisato che l'essenza del loro atto politico risiede nell'adozione a livello di PR delle indicazioni contenute negli articoli 30 e 117 RLst, che se codificati a livello di PR obbligano l'autorità comunale a procedere come al punto 2 del petitum. Pertanto il punto 3 appare oltre che di

dubbia compatibilità con la LOC anche privo di reale necessità nel caso di modifica del PR rispettosa degli articoli di cui sopra.

Per approfondire i temi sviluppati nell'atto consigliare la Commissione si è chinata sulla situazione giuridica e pianificatoria esistente attualmente nel Canton Ticino e nella Confederazione (capitolo I), sulla regolamentazione di questo tema a livello comunale ticinese (capitolo II), così come sulla ricerca scientifica, in particolare per quanto attiene alla nocività per la salute umana (capitolo III).

## **I. La situazione pianificatoria e giuridica**

Per comprendere la situazione esistente a livello pianificatorio e legislativo è opportuno ricordare che il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la **modifica del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale** del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7.1.1.1.1), avente per oggetto un nuovo disciplinamento degli impianti per la telefonia mobile.

In particolare, gli **articoli 30 e 117 RLst** prevedono ora:

### **art. 30 cpv. 1 cifra 8**

**Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:**

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

Questo articolo, che obbliga i Comuni a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, è in vigore senza alcuna riserva dal momento che non è stato impugnato.

### **art. 117**

*Antenne per la telefonia mobile*

Art. 117 Il Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

2 Sino all'entrata in vigore di tali disposizioni, si applicano le seguenti norme.

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate nelle zone per il lavoro (art. 27 cifra II) o nelle zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono servire alla copertura di quartiere.

2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

- I. priorità: zone per il lavoro (art. 27 cifra II);
- II. priorità: zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (art. 27 cifra II);
- III. priorità: zone per l'abitazione nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi (art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase);
- IV. priorità: zone per il tempo libero (art. 27 cifra IV);
- V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione (art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase) a carattere intensivo (alta densità);
- VI. priorità: nuclei;
- VII. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione (art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase) a carattere estensivo (bassa densità);

- VIII. priorità: zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (art. 27 cifra II);

- IX. priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).

3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.

4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

3Le norme del cpv. 2 si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni stadio di procedura.

4Su richiesta dell'istante, il Municipio provvede sollecitamente a una procedura di conciliazione nella quale indica ubicazioni alternative e decide sulla domanda di costruzione entro il termine di tre mesi.

Il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ha precisato che questo articolo è stato contestato innanzi al Tribunale federale con ricorso 23 febbraio 2015 da parte degli operatori di telefonia mobile, che ne hanno chiesto l'annullamento. Il ricorso è tuttora pendente.

L'art. 117 è comunque in vigore e si applica per tutte le procedure ad eccezione, come sancito dal Tribunale federale con decreto 27 marzo 2015, delle domande di costruzione che sono state oggetto di una decisione comunale prima del 23 gennaio 2015.

Di conseguenza, l'art. 117 RLst si applica a tutte le nuove domande di costruzione, nonché a quelle pendenti che non siano già state oggetto di una decisione comunale prima del 23 gennaio 2015.

Nel maggio 2015 il Dipartimento del territorio ha emanato le «**Linee guida cantonali Antenne per la telefonia mobile. Nuovo disciplinamento (maggio 2015)**».

Questo documento ha sostituito quello che era presente nel sito del Dipartimento del territorio dal 2009 («*Antenne e territorio, coordinazione e sviluppo*», edito nel 2009 dal Dipartimento del territorio e reperibile negli Uffici tecnici comunali) e che era divenuto inattuale a seguito di diversi cambiamenti intervenuti, tra cui il rifiuto da parte degli operatori del settore di coordinarsi.

Il nuovo documento è molto importante poiché spiega dettagliatamente, sia dal punto di vista pianificatorio sia da quello giuridico, il quadro all'interno del quale si muovono (o devono muoversi) la Confederazione, il Cantone Ticino, i Comuni così come gli operatori privati e i cittadini.

In merito alle modifiche intervenute negli ultimi anni è utile leggere quanto espone il DT nelle Linee guida: «*la protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000. Nello stesso ambito, sul piano cantonale il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL 9.2.1.1.5). Attraverso questo atto normativo, il Consiglio di Stato ha cercato di disciplinare la materia nel suo complesso, allo scopo di evitare un'eccessiva proliferazione di questi impianti.*

Negli anni il principio del coordinamento dei siti per le antenne mediante convenzione (accordo di coordinamento), previsto dal RORNI, è stato di regola condiviso e applicato da tutte le parti interessate. Nel marzo 2012 gli operatori hanno disdetto unilateralmente l'accordo stipulato in precedenza con il Cantone.

A partire dalla primavera 2012 il mancato coordinamento ha portato ad alcuni dinieghi di licenze edilizie; adite dagli operatori, le autorità di ricorso hanno ritenuto che il coordinamento non potesse essere imposto agli operatori e che quindi le licenze edilizie dovessero essere rilasciate. Di conseguenza, il Governo ha proceduto a una modifica parziale dell'art. 5 RORNI (pubblicata sul BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un'applicazione razionale della stessa.

A seguito di tale modifica del RORNI, come pure di diverse domande di costruzione per antenne presentate in ubicazioni sensibili, presso la popolazione si è diffusa la percezione che non vi fossero più criteri per definire l'ubicazione di questi impianti; oltre alla preoccupazione di alcuni per l'impatto paesaggistico degli impianti di telefonia mobile, si sono generalmente sparsi inquietudine e disagio per una propagazione selvaggia di antenne sul territorio, in specie nelle zone residenziali. Ciò è testimoniato dalla presentazione di una petizione sottoscritta da oltre 6000 cittadini (consegnata nel mese di giugno 2014 all'autorità cantonale, alla quale chiede un maggior impegno di vigilanza), come pure da ricorsi collettivi, da numerose richieste d'intervento pervenute al Dipartimento del territorio e dalla mozione interpartitica del 16 aprile 2014 presentata da Roberto Badaracco e cofirmatari [Paolo Peduzzi (PPD), Bruno Storni (PS), Giancarlo Seitz (Lega), Michela Delcò-Petralli (Verdi)] "Rinnovato impegno del Consiglio Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete"».

In effetti, come dice bene il documento dipartimentale nel corso degli ultimi anni sono state promosse iniziative di varia natura, tra cui la raccolta di firme a livello comunale e a livello cantonale così come l'inoltro di opposizioni e ricorsi collettivi alle autorità locali e cantonale contro domande di costruzione per la posa di nuove antenne.

Il Consiglio di Stato ha risposto alle richieste esplicite e al disagio espresso dalla popolazione adottando la risoluzione del 21 gennaio 2015 che ha introdotto un nuovo disciplinamento normativo. Come detto, sulla base del nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 RLst, cresciuto in giudicato, viene attribuito ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, a fronte del doppio interesse pubblico enunciato nell'articolo stesso.

Il Governo ticinese del resto agisce in sintonia con quanto avviene a livello federale. Come spiegano le Linee guida: «il Tribunale federale ha riconosciuto che, per vaste fasce della popolazione, gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni; per lo stesso motivo, la presenza delle antenne può rendere le proprietà nei quartieri toccati meno attrattive sul mercato immobiliare (compravendita) e dell'alloggio (locazione), diminuendone il valore. Queste ripercussioni sono state qualificate dal Tribunale federale come immissioni ideali degli impianti di telefonia mobile, immissioni che a giudizio del Tribunale possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

In particolare, sono state segnatamente ritenute ammissibili disposizioni pianificatorie concernenti le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, volte appunto a salvaguardare il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività dei quartieri; segnatamente, è stato ritenuto lecito il cosiddetto "modello a cascata", in base al quale le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili nelle zone più sensibili (ad es. zone residenziali) solo se gli operatori di

telefonia mobile hanno dimostrato che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta (meno sensibili, come ad es. le zone industriali). Parimenti è stata riconosciuta l'ammissibilità di norme a tutela della natura, del paesaggio e dei beni culturali.» Da qui il contenuto dell'art. 30.

La Confederazione ha pubblicato nel 2010 il documento «**Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città**» (elaborato da: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), Unione delle città svizzere (UCS), Associazione dei Comuni Svizzeri); a pagina 33 è presentato il modello "a cascata" al quale si sono ispirati diversi Comuni della Svizzera tedesca e dal quale il Cantone Ticino ha preso esempio.

In effetti, l'Ufficio federale dell'ambiente raccomanda di costruire le antenne in zone sensibili solo se non è possibile costruirle nelle zone meno sensibili, sostenendo il modello "a cascata". Il Tribunale federale ha confermato la validità di questa prassi nella sua sentenza DTF 138 II 173 del 19 marzo 2012, respingendo le obiezioni di Swisscom, Orange e Sunrise.

Di conseguenza, dimostrata la legalità del modello a cascata, spetta ora ai Comuni adottarlo.

L'art 30 cpv 1 cifra 8 RLst, concernente l'obbligo per i Comuni di disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile essendo cresciuto in giudicato deve essere seguito dal Comune di Mendrisio e reso concretamente applicabile tramite la modifica pianificatoria chiesta con la mozione, prendendo a modello l'art. 117 RLst e il sistema "a cascata", legalmente applicabile vista la sentenza DTF 138 II 173 del 19 marzo 2012.

## **II. La regolamentazione a livello comunale**

A seguito della modifica legislativa cantonale abbiamo verificato che il Municipio di Bellinzona ha licenziato il messaggio no. 3921 del 7 ottobre 2015 che ne riprende in buona sostanza i contenuti. È quindi un esempio che può essere preso a modello poiché il più recente in questa materia.

Nel rapporto di pianificazione si può leggere «*In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst). In particolare il nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 del RLst prevede che il regolamento edilizio definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

*- per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile*

*- per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

*La modifica comprende pure delle nuove condizioni transitorie (art. 117 RLst) per l'ubicazione delle antenne, assegnando ai Comuni un termine di 10 anni per l'adozione nelle NAPR delle disposizioni indicate all'art. 30 cpv. 1 cifra 8».*

La proposta concreta di nuovo articolo da inserire nelle NAPR riprende gli articoli 30 e 117 RLst, proponendo questa formulazione:

### **Nuovo Art. 19ter Antenne di telefonia mobile**

*Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio*

naturale, culturale e del paesaggio, l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni;

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere

2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

I. priorità: zone per il lavoro;

II. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;

III. priorità: zone miste;

IV. priorità: zone destinate prevalentemente all'abitazione;

V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione;

VI. priorità: nuclei e comparti speciali;

VII. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;

VIII. priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).

3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.

4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

**Riteniamo che questo articolo possa essere ripreso tale quale, adattandolo per quanto attiene al numero di articolo alle NAPR esistenti, dal Municipio di Mendrisio per la proposta di variante pianificatoria che la Commissione della pianificazione chiede di adottare celermente.**

### III. Lo stato attuale della ricerca scientifica

Il tema della nocività o no degli impianti di telefonia mobile è molto dibattuto, visto gli elevati interessi economico-finanziari in gioco per le società che operano nel settore e che cercano in tutti i modi di sminuire il pericolo di tali impianti.

Uno degli studi più completi sull'argomento è pubblicato dall'organizzazione BioInitiative ([www.bioinitiative.org](http://www.bioinitiative.org)). Dodici scienziati di diversi paesi hanno firmato il **Rapporto BioInitiative 2007**, aggiornato con il rapporto **BioInitiative 2012**, che prova scientificamente la tossicità delle radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di telefonia mobile. Lo stesso rapporto non è mai stato contestato né da organi statali, né dagli operatori di telefonia mobile.

Il dottore in scienze biologiche **Fiorenzo Marinelli** (biologo ricercatore dell'Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR di Bologna e titolare di diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali; ha tenuto a Lugano, su invito della sezione PLR di Lugano, nell'ottobre 2014 la conferenza *Elettrosmog in casa e a scuola, cause ed effetti*) unitamente ad altri scienziati e biologi internazionali indipendenti, ha scritto l'articolo intitolato «*A new trend on Electromagnetic Fields (EMF) risk assessment*»<sup>1</sup> che dovrebbe essere pubblicato a breve

<sup>1</sup> I coautori dell'articolo sono Massimo Coraddu, Eugenio Cottone, Angelo Levis, Alberto Lombardo e Massimo Zucchetti. L'articolo è già stato accettato dal Journal of Physics e sarà pubblicato in una delle prossime edizioni.

nel *Journal of Physics*. Nello stesso si chiede allo IARC (International Agency for Research on Cancer, [www.iarc.fr](http://www.iarc.fr)), di classificare le onde elettromagnetiche emesse dalle antenne di telefonia mobile in **Classe 2A (Probabili Cancerogeni per l'uomo)**, soglia superiore a quella attuale (Classe 2B, possibile cancerogeno per l'uomo) che prevede la semplice adozione del principio di precauzione.

Il principio di precauzione non è più ritenuto sufficiente: gli studi più recenti fanno ritenere che la classificazione attuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come possibile cancerogeno per l'uomo sia superata.

Nel campo della medicina, uno dei massimi esperti in Europa sull'argomento è l'oncologo **Dominique Belpomme**, professore all'Università Paris-Descartes (Paris V), oncologo presso l'ospedale Georges Pompidou (HEGP) di Parigi oltre che fondatore e presidente dell'associazione ARTAC, Associazione per la ricerca di terapie anti-tumorali. Intervistato dal quotidiano *laRegioniTicino* il 14 ottobre 2014, il prof. Belpomme ha spiegato come l'esposizione a campi elettromagnetici può avere importanti conseguenze (si veda anche [www.ehs-mcs.org](http://www.ehs-mcs.org)), come la proliferazione di cellule cerebrali ed il conseguente rischio di tumore, la distruzione di neuroni che favorisce l'Alzheimer oltre svariate patologie come il mal di testa e l'insonnia.

Il prof. Belpomme è il punto di riferimento per migliaia di pazienti, intossicati da antenne e wi-fi, che soffrono di emicrania, insonnia, svenimenti o bruciori cutanei. A tale proposito l'oncologo ha dichiarato: *«Vedo nel mio studio di Parigi ogni settimana molti pazienti: alcuni vengono dalla Svizzera e anche dall'Italia, ma c'è chi arriva anche dal Canada. Curo anche bambini. Per loro, i campi elettromagnetici possono essere molto tossici, provocare dislessia, confusione e agitazione. Abbiamo sviluppato un protocollo diagnostico e terapeutico per l'intolleranza ai campi elettromagnetici, dimostrando con prove oggettive l'esistenza di questa malattia, che parte da un'infiammazione nel cervello, ma può svilupparsi anche verso l'Alzheimer o un tumore al cervello».*

Di conseguenza tutte le misure preventive in difesa della salute dei cittadini devono essere prese in considerazione e introdotte dalle autorità politiche. La modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale è un primo passo nella direzione opportuna.

#### **IV. Il rapporto preliminare del Municipio**

In meno di un mese dalla presentazione della mozione il Municipio ha licenziato il *Rapporto preliminare*, tramite il quale propone di accogliere la mozione e, in particolare, di: *«avviare subito, anticipando i tempi legali a disposizione (10 anni), una variante di Piano regolatore per tutti i 10 Quartieri della Città di Mendrisio per adottare delle specifiche disposizioni atte a tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio sull'esempio di quanto intrapreso dalla Città di Bellinzona (ripreso dalle condizioni transitorie art. 117 Rlst) :*

*“Antenne di telefonia mobile”:*

*Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni:*

*1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con*

*ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.*

*2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

*I. priorità: zone per il lavoro;*

*II. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;*

*III. priorità: zone miste;*

*IV. priorità: zone destinate prevalentemente all'abitazione;*

*V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione;*

*VI. priorità: nuclei e comparti speciali;*

*VII. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;*

*VIII. priorità: aree delimitate dal raggio di 100m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).*

*3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.*

*4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*

*5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*

*6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

#### **-Conclusione**

*Le richieste della presente mozione sono condivise e accolte.*

*Il Dicastero Pianificazione è stato incaricato di procedere con le modifiche necessarie a tutti i 10 PR dei Quartieri della Città di Mendrisio per inserire le norme che condizionano la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 RLst.*

*Si ritiene che questa sia pure l'occasione per aggiornare il concetto di molestia (inserimento della molestia immateriale) nei Regolamenti edilizi e che questa opportunità sarà adeguatamente valutata in fase di approfondimento del tema».*

#### **V. Conclusioni**

Considerato quanto precede la Commissione della pianificazione chiede che la mozione sia accolta nei suoi punti 1 e 2 del petitum, mentre il terzo punto è privo di oggetto dato che, con l'avvio di una variante pianificatoria, il Municipio può sospendere le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi della variante.

Si invita pertanto il Municipio a licenziare un messaggio tramite il quale si accoglie la mozione così come sopra enunciato riprendendo la formulazione dell'art. 117 RLst, base legale vincolante.

Per la Commissione della pianificazione

Il relatore Tiziano Fontana